



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 ottobre 2018
(OR. en)

13314/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0359(NLE)**

**WTO 266
SERVICES 64
FDI 42
COASI 251**

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 19 ottobre 2018 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2018) 694 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 694 final.

All.: COM(2018) 694 final



Bruxelles, 17.10.2018
COM(2018) 694 final

2018/0359 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Le economie del sud-est asiatico, caratterizzate da una crescita dinamica, con oltre 600 milioni di consumatori e una classe media in rapida espansione, rappresentano mercati chiave per gli esportatori e gli investitori dell'Unione europea. A fronte di 227,3 miliardi di EUR in scambi di merci (2017) e 77 miliardi di EUR in scambi di servizi (2016), l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) nel suo complesso costituisce il terzo maggior partner commerciale dell'UE al di fuori dell'Europa, dopo Stati Uniti e Cina. Nel contempo, con un volume complessivo di investimenti diretti esteri pari a 263 miliardi di EUR (2016) nell'ASEAN, l'Unione europea è il primo investitore diretto estero in questa regione, mentre l'ASEAN complessivamente intesa è a sua volta il secondo maggiore investitore diretto estero asiatico nell'UE, con un volume complessivo di investimenti diretti esteri pari a 116 miliardi di EUR (2016).

Con 47,6 miliardi di EUR di scambi commerciali nel 2017, il Vietnam è diventato il secondo maggior partner commerciale dell'UE all'interno dell'ASEAN, dopo Singapore e prima della Malaysia. È uno dei paesi dell'ASEAN che sta crescendo più rapidamente, con un tasso di crescita media del PIL di circa il 6 % negli ultimi dieci anni che, secondo le previsioni, si manterrà in futuro. La sua vivace economia di oltre 90 milioni di abitanti è caratterizzata dalla classe media in più rapida crescita dell'ASEAN e da una forza lavoro giovane e dinamica. In considerazione dell'alto tasso di alfabetizzazione e dell'elevato livello di istruzione di tale paese, dei salari relativamente bassi, della buona connettività e della sua posizione centrale all'interno dell'ASEAN, sempre più investitori stranieri scelgono il Vietnam come loro centro nevralgico per servire la regione del Mekong e non solo.

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) interregionale con i paesi dell'ASEAN. Fermo restando che l'obiettivo era negoziare un ALS interregionale, l'autorizzazione prevedeva tuttavia la possibilità di avviare negoziati bilaterali laddove non si fosse raggiunto un accordo per negoziare collettivamente con un gruppo di paesi dell'ASEAN. In considerazione delle difficoltà riscontrate nell'ambito dei negoziati interregionali, entrambe le parti hanno riconosciuto di trovarsi in una situazione di impasse e hanno concordato una sospensione.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha convenuto sul principio di avviare negoziati bilaterali con singoli paesi dell'ASEAN, in base all'autorizzazione e alle direttive di negoziato del 2007, preservando tuttavia l'obiettivo strategico di un accordo interregionale. Il Consiglio ha inoltre autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali con Singapore quale primo passo verso l'obiettivo di aprire tempestivamente analoghi negoziati con altri paesi dell'ASEAN interessati. L'UE ha successivamente avviato negoziati bilaterali di libero scambio con Malaysia (2010), Vietnam (2012), Thailandia (2013), Filippine (2015) e Indonesia (2016).

Il 15 ottobre 2013, sulla base di una nuova competenza dell'UE in virtù del trattato di Lisbona, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad ampliare i negoziati bilaterali in corso con i paesi dell'ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti.

La Commissione ha negoziato con il Vietnam - in base alle direttive adottate dal Consiglio nel 2007 e integrate ad ottobre 2013 al fine di includere la protezione degli investimenti - un accordo di libero scambio ambizioso e di ampia portata nonché un accordo sulla protezione

degli investimenti (API), aventi l'obiettivo di creare nuove opportunità oltreché garantire la certezza del diritto in modo da promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti tra i due partner. I testi di entrambi gli accordi, rivisti sotto il profilo giuridico, sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link:

<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/>

La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:

- proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

In precedenza, la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento orizzontale sulle disposizioni di salvaguardia che sarà di applicazione unitamente agli altri accordi di libero scambio tra l'UE e il Vietnam.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

I negoziati sull'ALS e sull'API sono stati preceduti dalle trattative condotte dal servizio europeo per l'azione esterna su un accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, entrato in vigore ad ottobre 2016. L'APC costituisce il quadro giuridico entro il quale sviluppare ulteriormente il solido rapporto instaurato da tempo tra l'Unione europea e il Vietnam in una vasta gamma di ambiti, tra cui dialogo politico, scambi commerciali, energia, trasporti, diritti umani, istruzione, scienza e tecnologia, giustizia, asilo e migrazione.

Il rapporto commerciale ed economico instaurato da tempo tra UE e Vietnam si è finora sviluppato in assenza di un quadro giuridico specifico. L'ALS e l'API che sono stati negoziati rappresenteranno gli accordi specifici che danno effetto alle disposizioni in materia di scambi commerciali e investimenti dell'APC e formeranno parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione europea e il Vietnam.

Dalla data della sua entrata in vigore, l'API tra l'Unione europea e il Vietnam annullerà e sostituirà i trattati bilaterali sugli investimenti tra il Vietnam e gli Stati membri dell'UE enumerati nell'allegato 6 (Elenco degli accordi di investimento) dell'API.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'ALS e l'API tra l'UE e il Vietnam sono pienamente conformi alle politiche dell'Unione e non comporteranno la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati. Inoltre, come in tutti gli altri accordi in materia di scambi commerciali e investimenti negoziati dalla Commissione, l'ALS e l'API tra l'UE e il Vietnam tutelano pienamente i pubblici servizi e garantiscono che il diritto dei governi a legiferare nel pubblico interesse venga interamente preservato nell'ambito degli accordi e ne costituisca un principio fondante.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

In seguito al parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla luce del successivo ampio dibattito sviluppatosi tra le istituzioni dell'UE sull'architettura degli accordi commerciali e di investimento, la Commissione presenta il risultato dei negoziati con il Vietnam sotto forma di due accordi separati: un ALS e un'API, come in esito ai negoziati tra l'UE e Singapore.

In considerazione del parere 2/15 e del fatto che il contenuto dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Vietnam è essenzialmente identico a quello dell'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore, tutti i settori coperti dal primo rientrerebbero nella sfera di competenza dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207 del TFUE. Nella stessa ottica, tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti previste nell'API tra l'UE e il Vietnam, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti diretti esteri, rientrerebbero nell'articolo 207 del TFUE.

L'ALS tra l'UE e il Vietnam dev'essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

L'API tra l'UE e il Vietnam dev'essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo e ratifica degli Stati membri conformemente alle rispettive procedure interne.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Come confermato nel parere 2/15 sull'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore e per analogia con lo stesso, l'ALS tra l'UE e il Vietnam presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'API, la Corte ha confermato che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, l'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti diretti esteri. La Corte ha inoltre confermato la competenza esclusiva dell'UE per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati in materia di protezione degli investimenti. Infine, la Corte ha concluso che l'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie

investitore-Stato (successivamente sostituita nell'API dal sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti¹.

Questi elementi non possono essere coerentemente separati dalle disposizioni sostanziali o dalla risoluzione delle controversie tra Stati e, pertanto, devono essere inclusi negli accordi a livello di Unione europea.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è in linea con la visione della strategia Europa 2020 e contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218 del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Dopo che i negoziati con il Vietnam si erano conclusi, una équipe sotto la guida dell'unità del capo economista della DG Commercio ha condotto uno studio sui benefici economici da attendersi in seguito all'accordo.

L'analisi prevede che l'eliminazione dei dazi e delle tasse all'esportazione bilaterali, unitamente alla riduzione delle barriere non tariffarie che interessano gli scambi transfrontalieri di beni e servizi, darà un notevole impulso al commercio bilaterale. Si calcola che le esportazioni dell'UE verso il Vietnam aumenteranno di più di 8 miliardi di EUR entro il 2035, mentre le esportazioni del Vietnam verso l'UE cresceranno di 15 miliardi di EUR. Tali cifre corrispondono a un aumento in termini relativi delle esportazioni dell'UE verso il Vietnam di quasi il 29 % e delle esportazioni del Vietnam verso l'UE di circa il 18 %.

I modelli economici realizzati stimano inoltre che il reddito nazionale dell'UE potrebbe crescere di oltre 1,9 miliardi di EUR entro il 2035 a seguito dell'accordo di libero scambio, mentre il reddito nazionale del Vietnam potrebbe aumentare di 6 miliardi di EUR nello stesso periodo. La considerevole differenza di benefici attesi è il risultato della notevole differenza dell'importanza relativa dell'UE e del Vietnam come reciproche destinazioni di esportazione.

Si può ritenere che i risultati dell'analisi quantitativa presentati sopra sottovalutino il reale impatto economico dell'accordo, in quanto non tengono conto dei benefici prevedibili legati al rafforzamento della protezione e dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale o alla liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE) nel settore manifatturiero e in quello degli appalti pubblici. Inoltre, non è stato possibile effettuare la modellizzazione delle sinergie nelle catene di approvvigionamento globali che potrebbero derivare dall'accordo di libero scambio tra l'UE e il Vietnam – in particolare nel contesto più ampio di un costante sforzo per rafforzare ulteriormente le relazioni economiche tra l'UE e la regione ASEAN. Tali sinergie potrebbero tuttavia essere significative.

¹ Cfr. il chiarimento contenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 dicembre 2017 nella causa C-600/14, Germania/Consiglio, punto 69.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Prima dell'avvio dei negoziati bilaterali con il Vietnam, un consulente esterno ha effettuato una valutazione di impatto sulla sostenibilità commerciale (Trade Sustainability Impact Assessment, TSIA) dell'accordo di libero scambio tra l'UE e l'ASEAN² allo scopo di studiare il potenziale impatto economico, sociale e ambientale di un partenariato economico rafforzato tra le due regioni.

Nell'ambito della preparazione della TSIA, il consulente ha sentito esperti interni ed esterni, ha organizzato consultazioni pubbliche a Bruxelles e Bangkok e ha tenuto incontri bilaterali e colloqui con la società civile nell'UE e nell'ASEAN. Le consultazioni nell'ambito della TSIA hanno costituito una piattaforma per il coinvolgimento dei principali portatori di interessi e della società civile in un dialogo sulla politica commerciale in relazione al sud-est asiatico.

Sia la relazione TSIA sia le consultazioni tenute nell'ambito della sua preparazione hanno fornito alla Commissione informazioni che sono risultate preziose in tutti i negoziati bilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti avviati successivamente con singoli paesi dell'ASEAN.

Inoltre, a giugno 2012, la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica sul futuro accordo bilaterale con il Vietnam comprendente un questionario predisposto per ottenere informazioni dai portatori di interessi che hanno in seguito aiutato la Commissione a stabilire priorità e a prendere decisioni nel corso del processo negoziale. Sono pervenute 62 risposte, di cui 43 da federazioni industriali e associazioni, 16 da singole imprese e tre da Stati membri. Le risposte hanno riguardato una vasta gamma di settori, fra cui l'agro-alimentare, le TIC, il tessile, i servizi, i prodotti farmaceutici, i prodotti chimici, i metalli, l'energia pulita, il settore automobilistico, dei macchinari e della carta da pasta meccanica. Alla consultazione scritta hanno fatto seguito riunioni con un selezionato numero di rispondenti al questionario, individuati come quelli che rappresentavano i settori più sensibili per i negoziati con il Vietnam (settore tessile, delle bevande alcoliche, dei prodotti farmaceutici, automobilistico e delle TIC).

A maggio 2015 si è tenuta una tavola rotonda con i portatori di interessi sui diritti umani e lo sviluppo sostenibile nel contesto delle relazioni bilaterali tra l'UE e il Vietnam³. La Commissione ha quindi svolto un'analisi⁴ specifica sul possibile impatto dell'accordo di libero scambio sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile.

Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti della trattativa tramite il comitato per la politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA) e, in particolare, il suo gruppo di monitoraggio per l'ALS tra l'UE e il Vietnam. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il consulente esterno "Ecorys" ha effettuato una valutazione di impatto sulla sostenibilità commerciale dell'ALS tra l'UE e l'ASEAN.

² <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145989.htm>

³ <http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1288>

⁴ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154236.pdf

- **Valutazione d'impatto**

La TSIA, condotta da un consulente esterno e terminata nel 2009, ha concluso che un ambizioso accordo di libero scambio tra l'UE e l'ASEAN avrebbe determinato importanti impatti positivi (in termini di PIL, reddito, scambi commerciali e occupazione) sia per l'UE che per il Vietnam. Gli effetti a livello di reddito nazionale sono stati stimati in 13 miliardi di EUR per l'UE e in 7,5 miliardi di EUR per il Vietnam.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'ALS e l'API tra l'UE e il Vietnam non sono soggetti a procedure REFIT; essi contengono tuttavia alcune disposizioni che semplificheranno le procedure commerciali e di investimento, ridurranno i costi correlati a esportazioni e investimenti e consentiranno pertanto a un maggior numero di piccole imprese di operare in entrambi i mercati. Tra i benefici attesi si annoverano norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine meno gravosi, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale o la riduzione dei costi dei contenziosi nell'ambito del sistema giurisdizionale per gli investimenti a carico di ricorrenti che siano PMI.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'ALS tra l'UE e il Vietnam determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle entrate. Si stima che, una volta completata l'attuazione dell'accordo, i dazi non riscossi ammonteranno a 1,7 miliardi di EUR. Tale stima si basa sulla proiezione delle importazioni medie per il 2035 in assenza di accordo e rappresenta la perdita annuale di entrate dovuta all'eliminazione dei dazi UE sulle importazioni dal Vietnam.

Si prevede che l'API tra l'UE e il Vietnam determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle spese. Questo sarà il terzo accordo stipulato dall'UE (dopo l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada e l'accordo UE-Singapore) che incorpora il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) ai fini della risoluzione delle controversie investitore-Stato. Un importo pari a 700 000 EUR di spese annuali supplementari è previsto a decorrere dal 2019 (con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative a titolo della linea di bilancio XX 01 01 01 (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione), in quanto si stima che un amministratore sarà destinato in qualità di equivalente a tempo pieno ad espletare le mansioni inerenti a tale accordo. Quanto sopra è indicato nella scheda finanziaria legislativa ed è soggetto alle condizioni ivi citate.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'ALS e l'API tra l'UE e il Vietnam comprendono disposizioni istituzionali che delineano una struttura di organi esecutivi al fine di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto degli accordi. Essendo tali accordi parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'UE e il Vietnam disciplinate dall'APC, le strutture menzionate rientreranno in un quadro istituzionale comune con l'APC stesso.

Il capitolo istituzionale dell'ALS istituisce un comitato per il commercio che ha principalmente il compito di supervisionare nonché di facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo. Il comitato per il commercio è composto da rappresentanti dell'UE e del Vietnam che si riuniranno ogni anno o su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio sarà incaricato di sovrintendere il lavoro di tutti i comitati specializzati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'accordo (comitato per gli scambi di merci; comitato doganale; comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici; comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile; gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche; gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti).

Il comitato per il commercio ha inoltre il compito di comunicare con tutte le parti interessate, compresi il settore privato e la società civile, in relazione al funzionamento e all'attuazione dell'accordo. Nell'ambito dell'accordo, entrambe le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e dell'apertura e si impegnano a prendere in considerazione il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione dell'accordo.

Il capitolo istituzionale dell'API istituisce un comitato che ha principalmente il compito di supervisionare nonché di facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo. Tra gli altri suoi compiti, previo adempimento di tutte le procedure e requisiti legali rispettivamente in capo a ciascuna parte, il comitato ha facoltà di deliberare la nomina dei membri dei tribunali ICS, stabilire il loro onorario mensile e adottare interpretazioni vincolanti dell'accordo.

Come evidenziato nella comunicazione "Commercio per tutti", la Commissione sta incrementando le risorse destinate a un'efficace attuazione e applicazione degli accordi in materia di scambi commerciali e investimenti. Nel 2017 la Commissione ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attuazione degli ALS, che ha come scopo principale quello di fornire un quadro obiettivo dello stato di attuazione degli ALS stipulati dall'UE, evidenziando i progressi compiuti e le carenze che devono essere affrontate. L'obiettivo è che la relazione costituisca il punto di partenza per avviare un dibattito aperto e promuovere l'impegno con gli Stati membri, il Parlamento europeo e la società civile in generale per quanto riguarda il funzionamento degli ALS e la loro attuazione. Con la sua cadenza annuale, la pubblicazione della relazione consentirà un monitoraggio regolare degli sviluppi, fornendo altresì un resoconto delle modalità con cui sono stati affrontati gli aspetti prioritari identificati. La relazione interesserà l'ALS tra l'UE e il Vietnam dal momento della sua entrata in vigore.

- **Attuazione nell'UE**

Al fine di garantire l'attuazione dell'accordo occorrerà intraprendere alcune azioni, che saranno poste in atto in tempo utile per l'applicazione dell'accordo. Si tratta di un regolamento di esecuzione della Commissione che apre i contingenti tariffari previsti dall'accordo, da adottare a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Nell'ambito dei negoziati per l'accordo di libero scambio tra l'UE e il Vietnam, la Commissione ha perseguito due obiettivi principali: in primo luogo, assicurare i termini

migliori possibili di accesso per gli operatori dell'UE sul mercato del Vietnam; e, in secondo luogo, stabilire un secondo punto di riferimento prezioso (dopo gli accordi con Singapore) per altri negoziati dell'UE nella regione.

Entrambi gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti: l'accordo va oltre gli impegni esistenti a livello di OMC in numerosi ambiti, tra cui i servizi, gli appalti, gli ostacoli non tariffari e la protezione della proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche (IG). In tutti questi ambiti il Vietnam ha inoltre acconsentito a nuovi impegni che vanno molto oltre gli impegni presi dal paese in altri accordi, fra cui l'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP).

In linea con gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto quanto segue:

- 1) una liberalizzazione generale dei servizi e dei mercati degli investimenti, ivi comprese regole trasversali per la concessione di licenze e il riconoscimento reciproco dei diplomi, nonché norme settoriali specifiche concepite per garantire parità di condizioni alle imprese dell'UE;
- 2) nuove opportunità di partecipazione alle gare di appalto per gli offerenti dell'UE in Vietnam, che non è un membro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici;
- 3) la rimozione di ostacoli di natura tecnica e normativa agli scambi di merci, tra cui la duplicazione di prove, in particolare promuovendo l'adozione di norme tecniche e principi normativi di uso comune nell'UE in settori quali veicoli a motore, prodotti farmaceutici e dispositivi medici nonché tecnologie verdi;
- 4) un regime più favorevole agli scambi commerciali, basato su norme internazionali, per l'approvazione delle esportazioni di generi alimentari dall'Europa verso il Vietnam;
- 5) l'impegno del Vietnam a ridurre o eliminare i propri dazi sulle importazioni dall'UE e un accesso più economico delle imprese e dei consumatori europei ai prodotti provenienti dal Vietnam;
- 6) un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda l'applicazione di tali diritti, compreso alla frontiera, e un livello di protezione TRIPS-plus delle indicazioni geografiche (IG) dell'UE;
- 7) un capitolo esauriente sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, il quale mira a garantire che gli scambi commerciali sostengano i diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sociale oltre a promuovere la gestione sostenibile delle foreste e della pesca; esso comprende gli impegni sull'effettiva applicazione delle norme internazionali e sugli sforzi per la ratifica di una serie di convenzioni internazionali; tale capitolo stabilisce altresì le modalità di coinvolgimento delle parti sociali e della società civile nelle attività relative di attuazione e monitoraggio;
- 8) meccanismi rapidi per la risoluzione delle controversie mediante un collegio arbitrale o con l'assistenza di un mediatore.

L'API tra l'UE e il Vietnam garantirà un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando nel contempo i diritti dell'Unione e del Vietnam a legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica tra cui la protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

L'accordo contiene tutte le innovazioni del nuovo approccio definito dall'UE per la protezione degli investimenti nonché i suoi meccanismi di attuazione, che non sono invece presenti nei 21 trattati bilaterali sugli investimenti in essere tra Vietnam e Stati membri dell'UE. Si tratta di un aspetto molto importante dell'API, dal momento che tale accordo sostituisce e pertanto migliora i 21 trattati bilaterali sugli investimenti attualmente in essere.

In linea con gli obiettivi stabiliti dalle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto che gli investitori dell'UE e i loro investimenti in Vietnam ricevano un trattamento giusto ed equo e non vengano discriminati rispetto ad investimenti del Vietnam in condizioni analoghe. Nel contempo, l'API protegge gli investitori dell'UE e i loro investimenti in Vietnam da forme di espropriazione, a meno che ciò non sia nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.

Conformemente alle direttive di negoziato, l'API concluso dalla Commissione offre inoltre agli investitori la possibilità di optare per un meccanismo moderno e riformato di risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Tale sistema garantisce il rispetto delle norme sulla protezione degli investimenti e si prefigge di instaurare un equilibrio fra l'intento di tutelare gli investitori in modo trasparente e quello di salvaguardare il diritto di uno Stato a legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica. L'accordo istituisce un sistema internazionale permanente e pienamente indipendente per la risoluzione delle controversie, che prevede tribunali di primo grado e un tribunale d'appello, i quali condurranno i procedimenti di risoluzione delle controversie in modo trasparente e imparziale.

La Commissione è consapevole della necessità di trovare un equilibrio tra l'intento di promuovere la politica riformata dell'UE sugli investimenti e le sensibilità degli Stati membri dell'Unione quanto al possibile esercizio di competenze concorrenti su tali questioni. Pertanto, la Commissione non ha avanzato proposte per applicare provvisoriamente l'accordo sulla protezione degli investimenti. Nondimeno, qualora gli Stati membri intendessero visionare una proposta di attuazione provvisoria dell'accordo sulla protezione degli investimenti, la Commissione è pronta a muoversi in questo senso.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio ("ALS") con i paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.
- (2) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a portare avanti negoziati bilaterali sugli accordi di libero scambio con i singoli paesi dell'ASEAN. Nel giugno 2012 la Commissione ha avviato negoziati bilaterali su un ALS con il Vietnam da condurre conformemente alle direttive di negoziato esistenti.
- (3) Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati bilaterali in corso con i paesi dell'ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti.
- (4) Si sono conclusi i negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (l'"accordo").
- (5) Di conseguenza, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (l'"accordo"), con riserva della conclusione dell'accordo.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e il Vietnam

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁵

20.02 – Politica commerciale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
- La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁶
- La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
- La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta può essere inquadrata nella prima delle dieci priorità del Presidente Juncker – Occupazione, crescita e investimenti.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

1

Attività ABM/ABB interessate

20.02 – Politica commerciale

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'accordo sulla protezione degli investimenti (API) tra l'UE e il Vietnam ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra l'Unione europea e il Vietnam. L'accordo apporterà benefici agli investitori europei garantendo un livello elevato di protezione dei loro investimenti in Vietnam, salvaguardando nel contempo i diritti dell'Unione a legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica tra cui la protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

L'accordo istituisce un sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) concepito per rispondere alle elevate aspettative dei cittadini e dell'industria in merito a un sistema più equo, più trasparente e istituzionalizzato per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Le disposizioni contenute nell'API tra l'UE e

⁵ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁶ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

il Vietnam aventi un'incidenza di bilancio riguardano specificamente i costi di istituzione e funzionamento dell'ICS.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

L'API garantisce certezza del diritto e prevedibilità che, secondo le previsioni, aiuteranno l'UE e il Vietnam ad attirare e mantenere investimenti a beneficio delle rispettive economie.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Mantenere o migliorare il livello dei flussi di investimento tra l'UE e il Vietnam.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Nel 2016 il volume complessivo di investimenti diretti esteri in Vietnam ammontava a 8,3 miliardi di EUR. L'UE, uno dei maggiori investitori nel paese, trarrà beneficio dal miglioramento del clima degli investimenti che l'API comporterà. L'accordo contiene inoltre tutte le innovazioni del nuovo approccio definito dall'UE per la protezione degli investimenti nonché i suoi meccanismi di attuazione, che non sono invece presenti nei 21 trattati bilaterali sugli investimenti in essere tra Vietnam e Stati membri dell'UE, i quali verranno sostituiti dall'API.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

N/P

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

N/P

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa di durata limitata

Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2019 (con riserva di ratifica in seno al Consiglio e al Parlamento europeo).

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Modalità di gestione previste⁷**

Gestione diretta ad opera della Commissione

ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

ad opera delle agenzie esecutive

⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

- Gestione concorrente con gli Stati membri
- Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Per quanto concerne la gestione finanziaria dell'ICS nell'ambito dell'API tra l'UE e il Vietnam, sarà fornito un contributo a una "struttura esistente" (vale a dire l'ICSID) affinché distribuisca gli onorari che devono essere pagati ai giudici che compongono l'ICS. Solo in caso di insorgenza di una controversia potrebbero essere richiesti onorari per la gestione dei procedimenti, essendo i servizi di segretariato dell'ICSID altrimenti gratuiti.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione. In particolare, le norme di controllo applicabili.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Data l'incidenza finanziaria stimata, non è possibile individuare costi o benefici significativi quantificabili. Il contributo farà parte integrante del sistema di controllo generale della DG Commercio.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione. Si applica inoltre la strategia antifrode della DG Commercio, che contiene un capitolo specifico sulla gestione finanziaria.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | | | |
|--|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | Numero 4 | Diss./Non diss. ⁸ | di paesi EFTA ⁹ | di paesi candidati ¹⁰ | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
| | 20.0201 | Diss. | NO | NO | NO | NO |

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---|
| | Numero N/P | Diss./Non diss. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
| | | | | | | |

⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁰ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

| | | | | | | |
|--|-----|--|-------|-------|-------|-------|
| | N/P | | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO |
|--|-----|--|-------|-------|-------|-------|

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

| | | |
|--|--------|---|
| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Numero | 4 |
|--|--------|---|

| DG: COMMERCIO | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | TOTALE |
|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--------|
| • Stanziamenti operativi | | | | | | | | | | |
| Numero della linea di bilancio 20.0201 | Impegni | (1) | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |
| | Pagamenti | (2) | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |
| Numero della linea di bilancio | Impegni | (1a) | - | - | - | - | | | | |
| | Pagamenti | (2a) | - | - | - | - | | | | |
| Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹¹ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Numero della linea di bilancio | | (3) | | | | | | | | |
| TOTALE degli stanziamenti | Impegni | =1+ 1a | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |

¹¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| per la DG COMMERCIO | | +3 | | | | | | | | |
| | Pagamenti | =2+ 2a +3 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| • TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |
| | Pagamenti | (5) | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |
| • TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici | | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | =4+ 6 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |
| | Pagamenti | =5+ 6 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| • TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | | | | | | | | |
| | Pagamenti | (5) | | | | | | | | |
| • TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici | | (6) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) | Impegni | =4+ 6 | | | | | | | | |
| | Pagamenti | =5+ 6 | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 5 | "Spese amministrative" |
|--|---|------------------------|

Mio EUR (al terzo decimale)

| | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | TOTALE |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--------|
| DG: COMMERCIO | | | | | | | | | |
| • Risorse umane | | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | | | | 0,572 |
| • Altre spese amministrative | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTALE DG COMMERCIO | Stanziamanti | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | | | | 0,572 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | | | | 0,572 |
|---|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|

Mio EUR (al terzo decimale)

| | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | TOTALE |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | | | | 3,372 |
| | Pagamenti | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | | | | 3,372 |

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

| Specificare e gli obiettivi e i risultati ↓ | Tipo ¹² | Costo medio | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | | | | TOTALE | | | |
|---|--------------------|----------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------|---|-------|----|-------|----|-------|--------|-------|--------------|-----------------|
| | | | RISULTATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Z. | Costo | Z. | Costo | Z. | Costo | Z. | Costo | Z. | Costo | Z. | Costo | Z. | Costo | Z. | Costo | N. totale | Costo totale |
| OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹³ ... | | | Funzionamento dell'ICS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato | Segreta | | 1 | 0,70 | | 0,70 | | 0,70 | | 0,700 | | | | | | | | 2,800 | | |
| - Risultato | Causa | | | - | | p. m. | | p. m. | | p. m. | | | | | | | | | | |
| - Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 | | | | 0,70 0 | | 0,70 0 | | 0,70 0 | | 0,700 | | | | | | | | 2,800 | | |
| OBIETTIVO SPECIFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹² I risultati sono prodotti e servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).

¹³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate."

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 2 ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO TOTALE | | | 0,70 0 | | 0,70 0 | | 0,70 0 | | 0,700 | | | | | | | | | 2,800 |

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | TOTALE |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--------|
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--------|

| RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| Risorse umane | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | | | | 0,572 |
| Altre spese amministrative | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | |

| Esclusa la RUBRICA 5 ¹⁴ del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Risorse umane | | | | | | | | |
| Altre spese di natura amministrativa | | | | | | | | |
| Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| TOTALE | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | | | | 0,572 |
|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|
| • Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) | | | | | | | |
| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | | | | | | | |
| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | | | | | | | |
| 10 01 05 01 (ricerca diretta) | | | | | | | |
| • Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) ¹⁵ | | | | | | | |
| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) | | | | | | | |
| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) | | | | | | | |
| XX 01 04 | - in sede | | | | | | |
| aa ₁₆ | - nelle delegazioni | | | | | | |
| XX 01 05 02 (AC, END e | | | | | | | |

¹⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

¹⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|--|
| INT – ricerca indiretta) | | | | | | | |
| 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) | | | | | | | |
| Altre linee di bilancio (specificare) | | | | | | | |
| TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

| | |
|--------------------------------|---|
| Funzionari e agenti temporanei | Monitoraggio del funzionamento dell'ICS/Gestione dei procedimenti |
| Personale esterno | |

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | Totale |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------|
| Specificare l'organismo di cofinanziamento: Governo della Repubblica socialista del Vietnam | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |
| TOTALE degli stanziamanti cofinanziati | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | | 2,800 |

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

| Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso (B2016) | Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁷ | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------|----------|----------|---|
| | | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
| Articolo | | | | | | |

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

¹⁷ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.